

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Nella causa civile iscritta al N.R.G. [REDACTED] promossa da:
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. **VERSACE GIUSEPPE** e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA NICOLO' DELL'ARCA 24 40129 BOLOGNA presso il difensore avv. **VERSACE GIUSEPPE**

attore

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. **ALBERTI VALERIA** e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA SAN BENEDETTO 50034 MARRADI presso il difensore avv. **ALBERTI VALERIA**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA (C.F. 80022410486), con il patrocinio dell'avv. **ALBERTI VALERIA** e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA SAN BENEDETTO 50034 MARRADI presso il difensore avv. **ALBERTI VALERIA**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA - UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI FIRENZE (C.F. 80019530486), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. [REDACTED]

ISTITUTO COMPRENSIVO "DINO CAMPANA" DI MARRADI (FI) (C.F. 83001260484), con il patrocinio dell'avv. **ALBERTI VALERIA** e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA SAN BENEDETTO 50034 MARRADI presso il difensore avv. **ALBERTI VALERIA**

convenuto

Il Giudice Dott.ssa Stefania Carlucci,
a seguito di trattazione scritta disposta ai sensi degli artt. artt. 221 comma 4 D.L. n. 34/2020 convertito nella L n. 77/2020, art. 1 comma 3 D.L. n. 125/2020, art. 23 D.L. 137/2020;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La ricorrente, con ricorso ex art. 700 in corso di causa, ha convenuto a giudizio il Ministero dell'Istruzione, l'U.S.R. per la Toscana e l'U.S.R. per la Toscana Ambito territoriale di Firenze, l'Istituto comprensivo Dino Campana di Marradi, chiedendo: 1) accertata l'illegittimità del decreto di deprezzamento n. [REDACTED] del 29/01/2021 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Dino Campana" di Marradi dalle graduatorie di III fascia d'istituto per il personale ATA per il triennio 2017/2020, ordinare l'inserimento della ricorrente nella graduatorie di istituto III fascia, con il ripristino del punteggio (10.30 punti con e collaboratore scolastico; 7.10 punti come assistente amministrativo), oltre l'incremento che avrebbe conseguito con la conclusione del contratto al 30/06/2021; 2) accertata l'illegittimità del decreto di risoluzione anticipata n. 659 del 29/01/2021 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Dino Campana" di Marradi, con il quale ha disposto la risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato dal 21/09/2020 al 30/06/2020, per collaboratore scolastico e che non riconosce il servizio svolto,

recuperare il punteggio ai fini giuridici del servizio prestato dal 21/09/2020 al 30/06/2020, con il profilo di collaboratore scolastico presso l'istituto "Dino Campana" in Marradi e ordinare la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro, con riconoscimento della retribuzione dal 29/01/2021 fino al 30/06/2021; 3) condannare in solido l'IC "Dino Campana" e il Ministero dell'Istruzione al risarcimento del danno quantificato in € 20.000,00; 4) dichiarare il diritto della ricorrente ex art. 36 comma 2 e 5 d.lvo n. 165/2001 al risarcimento del danno patrimoniale, pari alle somme che le sarebbero spettate dalla data di risoluzione del contratto a tempo determinato dal 15/01/2021 al 30/06/2021.

La ricorrente deduceva di essere stata inserita nella III fascia delle graduatorie di circolo per il triennio 2017/2019 per il personale Ata, profilo Collaboratore scolastico (punteggio 10,30) e Assistente amministrativo (punteggio 7,10) presso l'Istituto superiore Chino-Chini, dichiarando il diploma di qualifica professionale per Operatore dei Servizi Sociali conseguito presso l'Istituto Professionale "Passarelli" San Marco di Castellabate (SA) e di avere sottoscritto, nel 2019 e 2020, diversi contratti di lavoro a tempo determinato con il profilo di Collaboratore scolastico presso diversi istituti comprensivi, da ultimo presso l'IC Dino Campana dal 21/09/2020 al 30/06/2020.

Si doleva che il dirigente scolastico dell' IC Dino Campana, all'esito dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, con decreto n. [REDACTED] del 29/01/2021 depennava la ricorrente dalla graduatoria, ritenuta mendace l'autodichiarazione circa il possesso del titolo di accesso per la falsità del titolo rilasciato dell'Istituto Professionale paritario "Passarelli" in San Marco di Castellabate (SA) e con separato decreto n. 659 del 29/10/2021, richiamato il decreto di depennamento e la rilevanza penale della falsità negli atti o nell'uso di atti falsi, risolveva anticipatamente il rapporto di lavoro a tempo determinato, a far data dal 29/01/2021, dichiarando che la prestazione effettuata era da intendersi svolta di fatto e non di diritto e disponeva l'esclusione della ricorrente da tutti i profili e graduatorie Ata per il triennio 2018/2021.

Quanto al *fumus* del diritto la ricorrente rilevava molteplici censure avverso i provvedimenti: 1) la violazione degli artt. 7, 10 e 10 bis della legge n. 241/1990; 2) l'illegittimità il motivo addotto ex art. 7 e 8 del D.M. 640/2017 per insussistenza del presupposto di fatto e di diritto; 3) la violazione delle norme e delle garanzie previste dall'art. 55 bis del D. LGS n. 165/2001 per i procedimenti disciplinari; 4) la violazione degli artt. 93 e 94 del CCNL Scuola; 5) la violazione degli artt. 46, 47 e 71 del DPR 445/2000.

Allegava il possesso del titolo richiesto per l'inserimento nella graduatoria nel profilo professionale di Collaboratore Scolastico, provato dal diploma di qualifica professionale per Operatore dei Servizi Sociali n. [REDACTED] conseguito nell'a.s. 2012/2013 presso l'Istituto Professionale "Passarelli" di San Marco Castellabate, scuola paritaria e dal certificato n. [REDACTED] del 04/10/2013, attestante il conseguimento del diploma di qualifica (doc. 2). Lamentava danni non patrimoniali (professionalità, vita di relazione, diritto agli affetti familiari e sociali, salute) e patrimoniali (retribuzioni non corrisposte dopo la risoluzione del rapporto di lavoro).

Quanto al *periculum* deduceva che il tempo necessario per la pronuncia di merito le avrebbe cagionato danni immediati e irreparabili, conseguenti alla esclusione dalle graduatorie e alla riduzione del punteggio, la perdita di occasioni lavorative, la dilazione della immissione nel ruolo, la privazione del reddito necessario a soddisfare le esigenze primarie di vita personale e familiare e il danno psicologico conseguente all'allontanamento dal posto di lavoro.

Il Ministero dell'Istruzione (l'U.S.R. per la Toscana Ambito territoriale di Firenze, l'Istituto comprensivo Dino Campana di Marradi) ha contestato la sussistenza di entrambi i requisiti dell'azione cautelare, chiedendone il rigetto.

Affermava l'insussistenza del *fumus boni iuris* poiché la ricorrente non era in possesso del dichiarato titolo di accesso alle graduatorie di istituto ATA nel profilo in esame, non aveva conseguito un valido diploma e il certificato prodotto non era veritiero perché rilasciato da scuola alla quale era stata revocata la parità. In particolare: quanto al diploma dichiarato e prodotto di cui alla pergamena n. [REDACTED], il citato numero di pergamena non era stato consegnato dall'UAT di Salerno all'Istituto Passarelli, perché era stato assegnato all'IPSSEO "D. Rea" di Nocera inferiore, pertanto il diploma era falso; quanto al certificato di diploma formato dal coordinatore scolastico il 04/10/2013 dell'Istituto Professionale Passarelli era stato formato da un istituto privo di parità e sotto indagine penale da parte della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania per falsità dei titoli.

Affermava l'insussistenza del *periculum in mora*, in assenza di specifiche allegazioni.

La causa è stata istruita con i documenti in atti e con i documenti acquisiti dal Giudice ex 210, 213, 421 comma 2 c.p.c. dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito Territoriale di Salerno in ordine alla revoca della parità riconosciuta all'Istituto Passarelli, nell'indirizzo Servizi Socio Sanitari. Viene decisa a seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221 comma 4 D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020, lette le note depositate dalla sola parte ricorrente.

Con decreto n. [REDACTED] del 29/01/2021 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Dino Campana" di Marradi ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla graduatorie ATA per il triennio 2018/2021, ai sensi degli art. 2, 8 comma 2 lett. c), comma e 5 D.M. n. 640/2017, sul dichiarato presupposto della falsità del titolo rilasciato dall'Istituto paritario Passarelli di San Marco Castellabate, come accertata da una indagine della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, altresì con decreto n. [REDACTED] del 29/01/2021 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Dino Campana" di Marradi ha disposto la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza al 30/06/2021, richiamate le stesse disposizioni, il decreto di depennamento e la rilevanza penale della falsità in atti o uso di atti falsi.

E' pacifico che il titolo in contestazione, ai sensi dell'art. 2 comma 4 D.M. n. 640/2017, è requisito per l'inclusione nella III fascia delle graduatorie ATA in esame.

La ricorrente ha prodotto copia del diploma di qualifica professionale per Operatore dei Servizi Sociali, n. [REDACTED], conseguito nell'a.s. 2012/2013 presso l'Istituto professionale "Passarelli" di San Marco Castellabate, scuola paritaria e certificato n. [REDACTED] del 04/10/2013 del Coordinatore Scolastico dell'Istituto Passarelli, attestante il conseguimento presso il citato istituto del diploma di qualifica nell'a.s. 2012/2013, con punteggio 100/100.

Il diploma di qualifica professionale n. 109808/2012, rilasciato dal Presidente della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 187 comma 1 d.lgs. n. 297/1994, come richiamato dall'art. 199 ult. comma d.lgs. n. 297/1994, è da qualificarsi titolo originario.

Non è dubitabile la qualità di pubblico ufficiale del Presidente della Commissione esaminatrice, che negli esami per la qualifica in esame, presso gli istituti paritari, è esterno all'istituto (art. 1 D.M. n. 6/2007), nominato dal Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto dell'ordine di precedenza fissato dall'art. 5 D.M. cit. (art. 3 comma 1 e 2 D.M. n. 6/2007).

Il diploma di qualifica (come il diploma scolastico e il diploma di laurea) è certamente atto pubblico originario in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta di avere, nell'esercizio delle sue funzioni, compiuto personalmente accertamenti sul compimento di un determinato ciclo di studi, sull'esito favorevole degli esami prescritti, sul conseguimento della licenza di una determinata scuola, sul conseguimento del diploma (di qualifica, di maturità o del titolo di dottore) (*ex multis* Cass. pen. sent. n. 6321/1973).

In ambito civilistico, l'atto pubblico avente fede fidefacente è quello adottato dal pubblico ufficiale al quale la legge attribuisca espressa funzione certificativa, la cui efficacia probatoria è piena, fino a querela di falso, in ordine alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

In materia di falso si distingue una falsità materiale, che investe il profilo estrinseco del documento, da una falsità ideologica che attiene al suo contenuto.

La prima concerne la genuinità del documento: può ricorrere la contraffazione dello stesso, perché è stato formato da un soggetto diverso dall'autore apparente, o un'alterazione dello stesso, perché si riscontra un'artificiosa modificazione, successiva alla sua formazione.

La falsità ideologica attiene, invece, la verità del contenuto del documento.

Stante i limiti dell'efficacia probatoria dell'atto pubblico fidefacente, la querela di falso investe gli aspetti di autenticità/provenienza dell'atto (falso materiale) e la falsità ideologica (non veridicità), quando abbia ricadute sull'elemento estrinseco dell'atto pubblico.

Nel caso in esame il Ministero convenuto afferma che il diploma prodotto sia falso in quanto, la pergamena contrassegnata con il numero di serie [REDACTED] riportato sul diploma della ricorrente, non risulta mai essere stata assegnata dall'Ambito Territoriale di Salerno all'Istituto professionale paritario "Passarelli" di San Marco di Castellabate, poiché assegnato all'IPSSEO "D. Rea" di Nocera Inferiore (doc. 8, comunicazione dell'Ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno- n. [REDACTED], prodotta); nonché, in aggiunta, perché la falsità del titolo era stata accertata entro l'indagine penale della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania (doc. 2, comunicazione dell'USR AT di Firenze nota n. [REDACTED] el 26/02/2021).

A fronte della documentata allegazione in merito alla pergamena in atti, potrebbe ricorrere il falso materiale (quale l'alterazione dei dati relativi al vero diploma conseguito presso altro istituto scolastico da altro soggetto, non individuati dall'amministrazione reclamante), che richiede la presentazione della querela di falso, e/o il falso ideologico (non veridicità dell'attestato superamento degli esami con valutazione di 100/100), che avendo evidenti ricadute sull'elemento estrinseco dell'atto pubblico, richiede anche esso la presentazione della querela di falso.

Non ha alcuna incidenza sulla forza fidefacente del diploma di qualifica in discussione la data della sua sottoscrizione (10/10/2014), successiva alla documentata revoca dello *status* di scuola paritaria all'Istituto professionale Passarelli, settore Servizi, Indirizzo Servizi Socio Sanitari, a decorrere dall'a.s. 2013/2014, in quanto il diploma è stato rilasciato per il superamento degli esami nell'a.s. 2012/2013 ed è stato sottoscritto dal Presidente della Commissione di esame, pubblico ufficiale esterno all'Istituto *de quo*.

Il giudicante ritiene, che in assenza di querela di falso, l'efficacia di prova legale del diploma di qualifica prodotto non possa essere posta in discussione.

Nell'ambito della cognizione sommaria propria del procedimento cautelare, risulta pertanto che la ricorrente abbia provato il possesso del titolo richiesto per l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ATA in esame, abbia quindi diritto alla iscrizione nelle citate graduatorie con il punteggio maturato fino al reinserimento e abbia diritto al riconoscimento, ai fini del punteggio, del servizio prestato, nell'ambito dei contratti a tempo determinato stipulati nel tempo e fino alla scadenza naturale dell'ultimo contratto.

Il *fumus* della sussistenza del diritto come argomentato è assorbente ogni altra censura dedotta nel ricorso ex art. 700 c.p.c.

Sussiste il *periculum in mora* con riferimento alla domanda di reinserimento nelle graduatorie e al riconoscimento del punteggio maturato, nell'ambito dei contratti a tempo determinato stipulati nel tempo fino alla scadenza naturale dell'ultimo contratto, atteso che l'esclusione preclude alla ricorrente la partecipazione all'aggiornamento delle graduatorie e la possibilità di stipulare ulteriori contratti di lavoro con l'Amministrazione.

Le domande risarcitorie conseguenti alla illegittima anticipata risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato sono prive di specifiche allegazioni in ordine alla lesione, imminente e irreparabile, di beni primari della vita, mentre il solo danno patrimoniale è ristorabile per equivalente (pertanto saranno trattate nel giudizio di merito).

Niente sulle spese, trattandosi di ricorso cautelare in corso di causa.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso cautelare:

accerta il diritto della ricorrente al reinserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e istituto per il triennio 2017/2020 nel profilo professionale Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo e il diritto al riconoscimento, ai fini del punteggio, del servizio prestato, nell'ambito dei contratti a tempo determinato stipulati nel tempo, fino alla scadenza naturale dell'ultimo contratto, ordinando al Ministero dell'Istruzione di rendere operativo il reinserimento. Respinge le domande risarcitorie.

Ordinanza resa ai sensi degli artt. 221 comma 4 D.L. n. 34/2020 convertito nella L n. 77/2020, art. 1 comma 3 D.L. n. 125/2020, art. 23 D.L. 137/2020, art. 7 comma 1 D.L. n. 105/2021.

Si comunichi.

Firenze, 3 agosto 2021

Il Giudice
Dott.ssa Stefania Carlucci